

N°3 Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale "La materia dei sogni" per l'adeguamento dell'art 2 del nuovo statuto.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 20.30 presso la sede sociale, espressamente convocata si è riunita in 2^ convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle modifiche all'art. 2 dello statuto dell'associazione ;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dello statuto il Sig. Gianfranco Scirri che chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Nadia Lobianco che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, accertato che è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto di persona o per delega, come da elenco allegato, dichiara valida la seduta in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della nuova stesura dell'art. 2 dello statuto dell'associazione, che fa parte integrante del presente verbale, evidenziando le modifiche richieste per la registrazione nell'elenco regionale delle associazioni di promozione sociale:

Art.2) Sede e durata

L'associazione ha sede legale in Forlì Via Panieri n° 12. L'associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. **L'eventuale trasferimento della sede legale dell'associazione, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.** La durata dell'associazione è illimitata.

La modifica viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

Non essendoci null'altro da deliberare l'assemblea è tolta alle ore 21.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

I SOCI PRESENTI

Registrato a Forlì il 09 NOV. 2020
N. 2618 Mod. € cento
Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO



ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MATERIA DEI SOGNI DEL 23 OTTOBRE 2020

- 1) Gianfranco Scirri Presidente e socio fondatore;
- 2) Donatella Piccioni Vice Presidente e socio fondatore;
- 3) Eva Pasquarella membro Consiglio Direttivo e socio fondatore;
- 4) Nadia Lobianco, membro Consiglio Direttivo, socio ordinario con tessera n°195
- 5) Eleonora Tassani, membro Consiglio Direttivo, socio ordinario con tessera n°336
- 6) Diana Scirri, socio ordinario tessera n°300
- 7) Francesco Pagliara socio ordinario tessera N°6
- 8) Andrea Ruscio socio ordinario tessera N°308
- 9) Monica Malisano socio ordinario tessera n°340 (con delega a Gianfranco Scirri)
- 10) Emanuela Babbini socio ordinario con tessera n° 345 (con delega a Donatella Piccioni)
- 11) Monica Ravaioli, socio ordinario tessera n°258



il/L a sottoscritt MOLISANO MONICA

In qualità di socio dell'associazione La Materia dei sogni APS con tessera n°

DELEGA

Il Sig. SCIRRI GIANFRANCO

a rappresentarmi nell'assemblea straordinaria dei soci che si terrà il 22/10/2020 alle ore
8.00 ed eventualmente in **seconda** convocazione

il 23/10/20 alle ore 12.30 con all'ordine del giorno quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Si dichiara fin d'ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

Data 22/10/2020

Firma Molisa



Il/La sottoscritta EMANUELA BABBINI

In qualità di socio dell'associazione La Materia dei sogni APS con tessera n°

DELEGA

Il Sig. DONATELCA PIERONI

a rappresentarmi nell'assemblea straordinaria dei soci che si terrà il 22/10/20 alle ore

8.00 ed eventualmente in **seconda** convocazione

il 23/10/20 alle ore 20.30 con all'ordine del giorno quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Si dichiara fin d'ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

Data 19/10/2022

Firma

Babbin Emanuela





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA MATERIA DEI SOGNI" APS

Art. 1) Costituzione e denominazione

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'Associazione culturale "La materia dei sogni" si costituisce in associazione di promozione sociale denominata "La materia dei sogni APS". (d'ora in avanti associazione).

Art.2) Sede e durata

L'associazione ha sede legale in Forlì Via Panieri n° 12. L'associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. L'eventuale trasferimento della sede legale dell'associazione nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.3) Finalità e attività

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è ispirata a principi di partecipazione e solidarietà. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera perseguendo le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente, lo studio, la pratica l'insegnamento e la diffusione dello yoga, seguendo un approccio laico, esperienziale ed interdisciplinare;
- favorire e diffondere le conoscenze e le pratiche tendenti al miglioramento della condizione psico-fisica dell'essere umano quali la meditazione e l'espressione artistica e corporea nelle loro varie declinazioni;
- favorire il dialogo interculturale attraverso iniziative che accrescano la conoscenza delle altre culture, con particolare riferimento all'arte, alla "cultura materiale", al rapporto con l'ambiente, ai sistemi di medicina tradizionale ed alle tecniche del corpo;
- favorire processi di cittadinanza attiva nel sociale e nelle istituzioni educative;
- favorire e sostenere le arti con particolare riferimento ai giovani e al territorio.

Per il perseguimento delle predette finalità l'associazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo al contrasto della povertà educativa ed al sostegno della cittadinanza attiva;
- promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza.

In particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- attivare consulenze individuali e corsi collettivi di introduzione e perfezionamento relativi allo yoga, alla meditazione e ad altre discipline volte al miglioramento del benessere psico-corporeo, alla pedagogia del corpo, all'espressione artistica e teatrale, alla comunicazione ed alle dinamiche relazionali, alla cittadinanza attiva anche sviluppando nuove metodologie; indire, inoltre, corsi di formazione e qualificazione per operatori del settore;
- provvedere alla realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e simili di materiale didattico, divulgativo, atti di convegni e corsi, nonché degli studi e ricerche compiuti;

- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di siti web;
- organizzare, svolgere e/o partecipare a stage, convegni, dibattiti, mostre e manifestazioni per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito nazionale o internazionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti dall'apposito decreto attuativo. Il Consiglio Direttivo delibererà in relazione a tali attività.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4) Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino per realizzarli e che, pertanto, accettino il presente statuto. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5) Requisiti e modalità di adesione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

Nel caso la domanda venga respinta la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 gg; quest'ultimo, entro i successivi 30 gg, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal

Consiglio Direttivo che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

Art. 6)Diritti dei soci

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

I soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno 1 mese hanno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti ed a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori presso la sede dell'associazione (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di detti fatti e/o documenti. In ogni caso l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni apprese per attività concorrenziali.

Art. 7)Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative non sono cedibili né rivalutabili.

Art. 8) Perdita della qualifica di socio – Sanzioni

La qualifica di socio si perde per :

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per decadenza causata dal mancato versamento della quota associativa;
- 4) per esclusione;
- 5) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 6) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 7) per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto alla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 9) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art.10) Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art.11) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12)Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto per cassa e provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.13)Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2). il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- 3). il Presidente.

Art. 15) Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, in prima convocazione, di almeno due terzi dei presenti in seconda convocazione.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 1 mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione,) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- 2) approva il rendiconto per cassa;
- 3) approva i regolamenti interni;
- 4) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

- 5) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 6) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- 7) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- 8) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (TRE) ed un massimo di 7 (SETTE) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – Elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vicepresidente;
- 3) il Segretario;
- 4) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il rendiconto per cassa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per quattro anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza, la tenuta dei libri sociali, e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 24 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

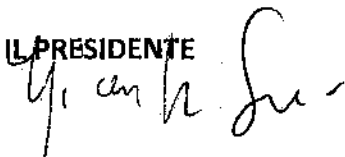
Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

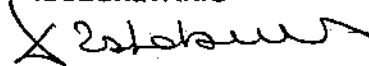
**Approvato l'adeguamento dell'art.2 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione
La materia dei sogni.**

Forlì 23/10/2020

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





Cognome... SCIRRI	
Nome... GIANFRANCO	
nato il... 05/05/1959	
(atto n... 352 ... P... 1 ... S... A. 1959 ...)	
a... L'AQUILA ... AD ...)	
Cittadinanza... ITALIANA	
Residenza... FORLÌ	
Via... VIA BONOLI PAOLO 7	
Stato civile... ---	
Professione... ---	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura... 1,63	Firma del titolare... <i>Gianfranco Scirri</i> FORLÌ 27/02/2016 SINDACO <i>Gianfranco Scirri</i> 
Capelli... Castani	
Occhi... Castani	
Segni particolari... NESSUNO	